



Senato della Repubblica
XVII Legislatura
12° Commissione permanente Igiene e Sanità

Audizione
Disciplina delle Attività Funerarie
(AS 1611)

Roma



L'ANTICO MESTIERE DELL'ONORANZA FUNEBRE e il DDL 1611

La prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso e non ci si può permettere di ignorare l'aspetto umanitario dell'attività rivolta alla famiglia dolente che ha il morto in casa ed è moralmente incapace di provvedere al trattamento del cadavere e a tutte le incombenze non solo formali delle onoranze funebri, ma anche amministrative connesse al decesso e che vengono demandate all'impresa funebre:

- 1) Assistenza morale e psicologica dei familiari che chiedono aiuto e devono essere assistiti nell'organizzazione della cerimonia funebre, decidere quando espletare la cerimonia, se la cerimonia è religiosa contattare la Parrocchia di riferimento, avvisare il Parroco, aiutarlo negli spostamenti per consentirgli di visitare la famiglia, organizzare gli spostamenti il giorno del funerale e a secondo delle usanze del posto prevedere o meno eventuale processione, se è cosa gradita dalla famiglia adoperarsi per inserire la musica nella cerimonia funebre. Verificare se la famiglia possiede un loculo presso il cimitero di residenza, assistere la famiglia nella scelta del loculo. Tutte queste attività che ad un occhio superficiale possono sembrare banali sono il cuore dell'attività dell'imprenditore funebre, perché sono tutte volte a sollevare la famiglia dalle infinite incombenze che il lutto impone in modo da permettere ai familiari di fare l'unica cosa che a loro interessa in quelle ore, piangere il proprio caro e prepararsi psicologicamente all'ultimo saluto.*
- 2) Provvedere a tutte le incombenze relative al disbrigo pratiche e di conseguenza entrare in contatto con il medico curante e il medico necroscopo seguire l'iter ed evitare intoppi che causerebbero ritardi nella fissazione della data del funerale gradita alla famiglia;*
- 3) Aiutare la famiglia nella redazione del manifesto di annuncio, se richiesto inserire foto nel manifesto, se necessario ritoccare foto, stampare e affiggere manifesti nei luoghi indicati dalla famiglia, redigere e stampare se richiesto ricordino lutto del defunto.*
- 4) Assistere la famiglia nella scelta degli accessori quali vestiti del defunto, scegliere quale imbottitura interna alla salma sia di miglior gradimento, tenuto conto anche della scelta dei vestiti, scegliere gli oggetti di ornamento nel caso anche religiosi*
- 5) Assistere la famiglia nella scelta del cofano funebre, in questa fase la famiglia spesso delega la scelta all'imprenditore il quale deve essere capace di aiutare la famiglia anche tenendo conto delle disponibilità economiche, far scegliere qualcosa che sia di gradimento non è una cosa banale perché i familiari passato il tempo dello shock del lutto sapranno apprezzare la capacità dell'imprenditore nell'aver saputo assisterli in un momento in cui non erano in grado di fare scelte molto ponderate.*



- 6) *Allestimento del cofano funebre che deve essere sistemato con l'aggiunta della cassa di zinco, della valvola salva zinco, deve essere integrato da piedi per l'appoggio, deve essere ornato dall'imbottitura e da altri eventuali oggetti richiesti dalla famiglia*
- 7) *Composizione e vestizione della salma, attività di una delicatezza infinita che impone una preparazione professionale ed una manualità non banali;*
- 8) *Assistere la famiglia nella scelta della camera ardente da allestire nell'abitazione o eventualmente nella camera mortuaria dell'Ospedale nel quale è deceduto, o presso sale del commiato e case funerarie, scelta ancora una volta non banale perché rendere gradevole il luogo in cui si dovrà piangere il proprio caro fino all'ultimo saluto è un servizio molto apprezzato;*
- 9) *Allestire la camera ardente scelta dalla famiglia e comporre la salma nel cofano;*
- 10) *Aiutare la famiglia nella scelta dei fiori, sia nel tipo di fiori sia nel colore dei fiori e sia nel tipo di composizione da fare, per molte famiglie e per molte culture la scelta dei fiori non è banale, l'artigiano funebre può produrre direttamente la composizione o delegare ad altro soggetto, in ogni caso è delegato al suo trasporto e all'esposizione durante la cerimonia;*
- 11) *Nelle 24 ore successive al decesso prima dell'accertamento di morte, deve vigilare sulle condizioni della salma, nei periodi estivi in cui la temperatura è più elevata garantire la giusta ventilazione e se il caso lo ritiene necessario allertare il medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte in anticipo rispetto ai tempi ordinari come legge prescrive;*
- 12) *Sigillare il feretro, nel caso di tumulazione in loculo la sigillatura verrà fatta anche con la cassa di zinco;*
- 13) *Il giorno della cerimonia funebre subentra l'attività di trasporto, a spalla dall'abitazione o dalla camera mortuaria al carro funebre, a spalla dal carro funebre al luogo della cerimonia, processione funebre a spalla se richiesta dalla famiglia.*
- 14) *Deposito manuale del feretro nel loculo.*

L'attività di onoranze funebri artigiana è composta da una serie di servizi tutti volti a sollevare la famiglia dolente e permettergli di vivere l'ultimo saluto in condizioni civili e serene, alcune sono direttamente manuali altre sono meno materiali ma altrettanto importanti ed altrettanto artigianali perché rivolte alla famiglia dolente che le richiede e ne ha bisogno, in questo contesto l'aspetto puramente commerciale è marginale. La famiglia dolente paga il corrispettivo per la prestazioni di servizio resa dall'artigiano, la famiglia vuole la prestazione di servizi nella quale può rientrare anche l'acquisto di oggetti costosi comunque accessori al servizio.



Quando si parla di Onoranza Funebre si deve sempre partire dal fatto che la sua ragion d'essere è legata all'esistenza di una domanda del mercato precisa e chiara: “sollevare la famiglia dolente da tutte le incombenze relative al lutto subito”.

Sappiamo che in molte parti d'Italia le famiglie dolenti purtroppo si sognano una onoranza funebre così fatta, nell'Italia dei Centri Servizi, nell'Italia delle Spa strutturate grazie anche ai Racket e alla corruzione, nell'Italia degli appalti dei servizi cimiteriali e degli obitori, la famiglia dolente è spesso vittima di mercati distorti e mortificati; dietro il paravento dell'industria del caro estinto vi è la rinuncia alla dignità del dolore, alla dignità dell'ultimo saluto, vi è la rinuncia alla civiltà.

Si vuol far credere che la famiglia dolente possa solo scegliere tra essere spennata per ottenere qualche straccio di servizio o ricorre a servizi in saldo squallidi ed irrispettosi del lutto, nessuno la informa che in mezzo c'è l'Onoranza Funebre Artigiana e il libero mercato concorrenziale.

Una normativa sulla disciplina dell'attività funeraria non può ignorare la natura artigiana di questo antico mestiere, il legislatore non può ignorare le esigenze reali delle famiglie dolenti.

La creazione di un albo specifico di artigiani funebri è l'unica risposta concreta ed efficace per andare incontro alle esigenze delle famiglie dolenti ed è l'unica strada per garantire un mercato del comparto funebre virtuosamente concorrenziale.

La natura artigiana del servizio non è una nostra invenzione ma è una realtà sancita dalla normativa italiana, suffragata da corposa giurisprudenza e da corposa documentazione fornita dalle camere di commercio italiane.

Pertanto l'albo degli artigiani funebri risponde sia all'art. 45 della Costituzione ed è coerente con la normativa europea dove è previsto derogare al principio di totale liberalizzazione dei mercati nei casi in cui vi siano esigenze legate ad interessi generali ed esigenze di miglior funzionamento dei mercati.

Il DDL 1611 nell'introduzione di una qualifica professionale dovrebbe tener conto di questa realtà e distinguersi dalla schematica rappresentazione dell'attività funebre presente in molte leggi regionali ovvero la sede, il mezzo per il trasporto funebre, il “direttore tecnico”, personale fisso stabilito per legge, ecc.



Le famiglie non cercano freddi direttori tecnici, le famiglie cercano persone di fiducia a cui affidare la gestione di un evento importante e delicatissimo per la vita della famiglia, cercano persone di estrema fiducia debitamente qualificate che le assistano in momenti in cui non sono pienamente in grado di ponderare le proprie scelte.

L'habitat del mercato dell'onoranza funebre artigiana è condizionato da una politica amministrativa in molti casi ambigua.

L'utilizzo sistematico della gestione dei servizi obitoriali e cimiteriali tramite le gare d'appalto è una delle cause della distorsione del mercato (cartelli d'impresе – racket funebre).

Gli amministratori pubblici dovrebbero sapere che questi servizi possono tranquillamente essere gestiti attraverso le dinamiche del mercato concorrenziale, adottando il principio liberale di sussidiarietà.

La concorrenza per l'aggiudicazione di un appalto e la concorrenza tra soggetti diversi operanti in un determinato mercato sono concetti ben diversi.

A questo proposito riportiamo alcuni passaggi redatti dal compianto Avv. Antonio Sala (validissimo consulente legale della FENIOF in un passato glorioso ma ormai troppo lontano) nel preparare un ricorso al Tar Lazio contro il Ministero dell'Interno e della Salute:

E' tuttavia noto, per esperienza millenaria, che il trasporto funebre non viene considerato un mero atto materiale di traslazione di un feretro, pur con decoro, ma il momento centrale di un rito, che i parenti e gli amici del defunto allestiscono liberamente a proprie esclusive spese e cure, secondo i propri sentimenti di affetto, le proprie convinzioni etiche e religiose e secondo le proprie capacità economiche... Certamente da Napoleone in poi, (è superfluo ricordare il carne del Foscolo), salve le parentesi dolorose del totalitarismo, la somministrazione di carri speciali e di beni ed arredi (casse, fiori, oggetti d'arte ecc...) è stata affidata alla libera scelta dei dolenti ed alla capacità di liberi imprenditori di soddisfare, in libera concorrenza, le legittime richieste della clientela... Il Cimitero è un bene demaniale, la sua conduzione, e manutenzione, è funzione (non servizio) del Comune.

Il conferimento in uso dello spazio per la sepoltura (terra-loculo) è in regime di concessione demaniale, che non ha giuridicamente nulla a che vedere con i pubblici servizi. L'atto materiale, con l'allestimento dei relativi mezzi operativi e strutturali, dell'inumare e tumulare è una funzione necessitata ineludibile e niente affatto a "richiesta" individuale (ad esempio i carabinieri, anche se chiamati, non prestano servizi, ma espletano funzioni d'ufficio). Non esiste palesemente alcuna altra operazione, o prestazione, che abbia una qualsiasi rilevanza di interesse pubblico. I privati, esclusivamente con mezzi propri e con operatori di propria esclusiva fiducia, provvedono (ed hanno sempre provveduto) a posare lapidi, tombe, cappelle ecc... e a farne manutenzione...

L'istituzione di fantomatici servizi cimiteriali, eretti in pubblico servizio, può avere purtroppo soltanto l'evidente finalità di chiudere il cerchio, con la pubblicizzazione dell'intero comparto produttivo funerario, mediante assorbimento di tutto il ciclo, che va dalle prime operazioni che seguono la morte, sino alla sepoltura con quanto connesso (addirittura sino alla esumazione, o estumulazione finale con smaltimento dei resti). ... E' fin troppo facile capire che, riducendo il tutto alla figura del pubblico servizio, alle tariffe, ai diritti fissi e quant'altro, alle concessioni, alle gare d'appalto ecc..., cade il



sistema privatistico articolato su migliaia di piccole e medie imprese, mentre l'intero mercato va nelle mani di pochi e potenti gruppi finanziari. E a questo punto non importa se le concentrazioni siano pubbliche, o private, perchè il monopolio non è un male che si edulcora, o si aggrava, a seconda dei nomi dei monopolisti. Quel che conta è il danno che ne conseguono i consumatori dalla negazione della legge fondamentale di mercato della domanda e dell'offerta e l'effetto sostanziale preclusivo della intrapresa economica di almeno 4000 piccole e medie imprese del settore, con i relativi effetti sull'occupazione...

Sono altresì qualificate, anche dal punto di vista fiscale, quali imprese artigiane, allorché allestiscono il servizio completo di onoranza funebre, normalmente incentrato sul rito comunemente definito funerale (allestimento della camera ardente, predisposizione di paramenti, trasporto del feretro con carri speciali, predisposizione del feretro, messa in opera di addobbi floreali, arredi sacri ecc.)... Il rapporto con i dolenti è per lo più di natura strettamente fiduciaria, giacché investe momenti delicatissimi di intimità e di dolore. Questi profili professionali e strutturali spiccati, resi evidenti dal comune buon senso, hanno configurato nel tempo il settore, de quo.

Il ricorso fu vinto, ma la cosa più importante fu come l'avvocato Sala argomentò le ragioni della categoria e soprattutto come descrisse puntualmente i caratteri speciali del comparto funebre.

Nel corso degli anni purtroppo i timori dell'avvocato si sono rivelati esatti, ma a differenza di quegli anni la categoria non è in grado e non è all'altezza di tutelare le ragioni speciali della sua esistenza "millenaria"

Che l'Attività funebre sia un'attività artigianale di produzione di servizi rivolti ai cittadini dolenti è una banale realtà suffragata, come già detto, da voluminosa giurisprudenza (alleghiamo sentenza cass. N.9955 sez. L del 21/07/2001) e da voluminosa documentazione prodotta dalle camere di commercio di tutta Italia.

Abbiamo allegato la sentenza di Cassazione che sebbene non certifichi la natura artigiana dell'attività funebre comunque cassa il giudizio di appello con la motivazione di non aver verificato con i giusti criteri l'eventuale artigianalità.

Nel momento in cui il legislatore si occupa del comparto funebre deve conoscere i criteri senza i quali non si può parlare di onoranza funebre.

Sorprendente è il ragionamento del giudice:

La prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso e non scissa nelle sue singole componenti, onde valutarne il peso economico e quindi decidere sull'inquadramento dell'impresa nel settore artigianale o commerciale. A prescindere dalla apoditticità della affermazione, secondo cui la "prestazione principale... e' rappresentata dalla fornitura della bara... che e' l'unico bene veramente indispensabile per il servizio funebre... essendo tutti gli altri, quali i manifesti e le onoranze, non indispensabili", trascura il giudice di merito l'aspetto umanitario della vicenda tristissima della famiglia che ha il morto in casa ed e' moralmente incapace di provvedere al trattamento del cadavere ed a tutte le incombenze non solo formali delle onoranze funebri, ma anche amministrative connesse al decesso e che vengono demandate all'impresa funebre; ma trascura anche l'oggetto del contratto in



relazione al servizio che viene commissionato e che e' essenziale non solo per il morto che deve essere chiuso nella bara, trasportato ed inumato, ma anche per i parenti, che sono una delle parti del rapporto convenzionale e non saprebbero fare da soli quanto necessario (e quindi non sono interessati al solo acquisto della bara) ed hanno l'interesse, diretto e personale, ad essere sollevati da tutte quelle incombenze (esplicitamente commesse con il contratto e per le quali viene pagato un prezzo non irrilevante) e che il Tribunale, invece, ha considerate accessorie e non rilevanti ai fini della classificazione del servizio prestato.

Un giudice terzo, ha individuato in maniera cristallina il cuore e la natura dell'attività funebre artigiana, giustamente ha introdotto il concetto di famiglia dolente e ha posto l'accento sull'aspetto umanitario della vicenda, aspetto umanitario senza il quale non esisterebbe l'onoranza funebre.



Passando specificatamente al testo del DDL S 1611, proponiamo alcune modifiche nelle parti che riguardano direttamente l'attività funebre: (il testo in **rosso** è aggiunto da noi, il testo barrato è quello che riteniamo sia da rimuovere)

1. L'Art.1 comma 5 verrebbe così modificato:

Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative ~~e connesse a quanto sopra.~~

Sono escluse ~~nonché~~ le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ~~le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse a quanto sopra.~~

Nota comma 5: *Il conferimento in uso dello spazio per la sepoltura (terra-loculo) è in regime di concessione demaniale, che non ha giuridicamente nulla a che vedere con i pubblici servizi. L'atto materiale, con l'allestimento dei relativi mezzi operativi e strutturali, dell'inumare e tumulare è una funzione necessitata ineludibile e niente affatto a "richiesta" individuale (ad esempio i carabinieri, anche se chiamati, non prestano servizi, ma espletano funzioni d'ufficio). Non esiste palesemente alcuna altra operazione, o prestazione, che abbia una qualsiasi rilevanza di interesse pubblico. I*



privati, esclusivamente con mezzi propri e con operatori di propria esclusiva fiducia, provvedono (ed hanno sempre provveduto) a posare lapidi, tombe, cappelle ecc... e a farne manutenzione...

2. L'art.2 verrebbe così modificato:

comma 1 lettera e) **L'attività funebre si sostanzia nell'insieme dei servizi tesi a sollevare la "famiglia dolente" da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:**

~~per «attività funebri» si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:~~

~~1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;~~

~~2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;~~

~~3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;~~

~~4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;~~

~~5) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività di impresa funebre. Ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere;~~

~~comma 2. Per garantire un'economicità di scala, i servizi di trasporto funebre istituzionale e quelli di ambito eminentemente familiare, come definiti rispettivamente al numero 1) della lettera h), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui, individuando le forme associative degli enti locali occorrenti per garantire l'effettuazione dell'obbligatorio servizio, in relazione alla dimensione demografica dei comuni, tenuto conto anche di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;~~

~~Comma 3. Per garantire un'economicità di scala, i servizi necroscopici di deposito, di osservazione, obitorio e comunque quelli di cui al numero 2) della lettera f), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui.~~

Nota comma 1 lettera e): ribadiamo che non può esistere l'Onoranza Funebre al di fuori delle esigenze delle famiglie dolenti. Bisogna ribaltare il principio ispiratore del DDL 1611 si parte dalle esigenze delle famiglie dolenti per cucire il giusto vestito all'Onoranza Funebre Artigiana. Il trasporto funebre se



disgiunto non può essere compreso nell'ambito funebre, a nostro avviso il trasporto funebre non ha senso che sia disgiunto, oggi in gran parte è fintamente disgiunto grazie all'inerzia degli organi ispettivi.

Nota comma 2 e comma 3: e perché non 600? E perché no 1200? Le centinaia di inchieste giudiziarie sul "commercio di morti" negli obitori ci insegnano che certe "economie di scala" fanno male.



3. l'art.3 verrebbe così modificato:

comma1. Le attività funebri sono attività economiche **artigiane** da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Esse sono assicurate da soggetti che assumono la qualificazione di «imprese funebri **artigiane**» e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge. ~~nonché risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro svolgimento~~

comma 2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri ~~listini prezzi~~ **corrispettivi** delle ~~forniture e dei~~ **per la fornitura dei** servizi. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico di cui all'articolo 10 sono individuate modalità di agevole reperimento delle informazioni circa i costi delle diverse tipologie di offerta dei servizi funebri.

~~Comma 3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica.~~

Comma 4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione **in appalto** dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione **in appalto** di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.



Nota comma1: Bisogna esplicitare la natura artigiana del mestiere;

Nota comma 2: Confondere l'attività funebre con un ristorante è sbagliato, non si può prevedere il listino prezzi di un servizio complesso come quello dell'artigiano funebre.

Nota comma 3: proponiamo di eliminare il comma perché riteniamo che i servizi cimiteriali non debbano mai esse dati in appalto ma gestiti secondo il principio di sussidiarietà, l'appalto può essere superato dal mercato concorrenziale a cui le famiglie liberamente possono ricorrere con prezzi calmierati dalla concorrenza. Inoltre la separazione societaria è una presa per i fondelli del cittadino, il conflitto d'interesse rimane inalterato e pertanto è inutile prevederlo. L'impresa funebre non può mai avere la gestione di un cimitero in appalto.



Nota comma 4: E' dannosa la gestione in appalto di tali servizi, tutt'altro è lasciare il cittadino libero di scegliere da chi farsi assistere dell'espletamento di tali servizi.



4. L'art. 4 verrebbe così modificato (**Artigiano funebre**):

1. **è istituita la qualifica di imprenditore artigiano funebre.**
2. **i requisiti formativi saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti sul territorio nazionale.**
3. **L'imprenditore funebre artigiano è responsabile della formazione del personale dipendente, l'artigiano funebre ha titolo per formare il proprio personale ma è libero di ricorrere a formazione esterna.**

~~1. Ogni impresa funebre deve possedere, almeno, la disponibilità continuativa, documentata e certificata delle seguenti risorse: a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri; b) titolo ad esercitare la vendita di beni in posto fisso; c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e apposita rimessa avente requisiti d'idoneità; d) che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari committenti. Presso ogni sede operativa o punto vendita o ogni locale di contatto con il pubblico, vi deve essere la presenza, per almeno venticinque ore alla settimana, di un direttore tecnico; e) dipendenti con funzioni di necroforo non inferiori alle unità a tempo pieno necessarie, in relazione alla dimensione media annuale di funerali da verificare a consuntivo attraverso una rilevazione presso i comuni, con una tolleranza non superiore al 20 per cento; per «necroforo» si intende personale alle dirette dipendenze dell'impresa assunto in forza di contratto di lavoro ed incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti nonché preposto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e). Tale personale deve essere adeguatamente formato e, nell'esercizio dell'attività, assume la funzione di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possederne i requisiti. Le imprese possono dotarsi di altro personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.~~

~~2. Il dimensionamento delle risorse strumentali ed umane di una impresa funebre è definito in almeno un mezzo funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. Ogni richiesta di servizio funebre dovrà essere corredata dall'attestazione delle risorse impiegate dall'impresa e della loro conformità di impiego secondo le prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.~~



4. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è presentato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella segnalazione devono essere indicati tutti i requisiti dell'impresa e del suo personale provvedendo altresì ad indicare eventuali contratti stipulati con centri servizi funebri o agenzie monomandatari previsti dalla presente legge. I contenuti della SCIA sono comunicati entro trenta giorni dal comune all'ASL, la quale entro i trenta giorni successivi deve verificare la sussistenza dei requisiti. La medesima ASL verifica, almeno ogni due anni, la persistenza dei requisiti di cui alla SCIA.

5. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, di altri **altre imprese funebri** soggetti dotati di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, definiti «centro di servizio funebre» attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore all'anno. Tali contratti devono essere posti in visione sia ai committenti, se richiesto in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia alle pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni o segnalazioni di inizio attività e, comunque, agli organi di vigilanza.

5. Il centro di servizio funebre è specifico soggetto avente quale scopo sociale il supporto all'impresa funebre nell'esercizio della propria attività e nelle forme previste dalle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, disponendo almeno dei requisiti minimi di cui alla seguente tabella e, in relazione alle tipologie di servizio garantite, anche quelli propri dell'impresa funebre. Dimensione centro funerali/anno Mezzi funebri Necrofori Direttore tecnico da

6. L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

7. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono attività di centro di servizio funebre di provvedere all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2008 e Uni-EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese funebri è d'obbligo provvedere all'ottenimento della certificazione Uni-EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I rapporti contrattuali tra i centri di servizi funebri e le imprese funebri non costituiscono, ai fini dell'IVA, servizi propri di pompe funebri, ma attività di servizio, fatta salva la viviscenza dell'assoggettamento a IVA dei servizi funebri.



~~9. È ammesso organizzare funerali da parte di agenzia funebre monomandatara, per conto di un'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agente funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione da parte del mandante, per la trattazione degli affari.~~

~~10. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre.~~

6. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, unitamente alle norme nazionali di loro attuazione.

Note art. 4:

L'articolo è sostanzialmente stravolto i primi 3 commi introducono la qualifica di imprenditore funebre artigiano, la formazione relativa e introducono un concetto importante è responsabilità dell'artigiano formare il proprio personale. L'unica figura che necessiterebbe di sostanziali conoscenze tecniche è il tanatoprattore, che non può certo essere confuso con il semplice necroforo che sebbene faccia un lavoro particolare e in alcuni casi scomodo, nell'organigramma dell'impresa funebre è riconducibile a poco più di un operaio semplice.

Viene stralciata tutta la parte che vorrebbe decidere con legge dello stato la forza lavoro da utilizzare nell'impresa funebre trattando l'imprenditore funebre un soggetto a libertà condizionata.

Abbiamo eliminato l'elenco di dotazione di attrezzature o personale e altro in quanto disciplinato da singole norme nazionali, basterebbe dire che l'artigiano funebre deve operare nel rispetto della normativa vigente.

Nel testo di legge abbiamo aggiunto un titolo denominato "Disciplina a tutela delle famiglie dolenti"

Abbiamo inoltre eliminato la controversa figura dell'agente funebre, un soggetto che dovrebbe procurare "morti" all'impresa strutturata, Dio solo lo sa con quali mezzi questo soggetto dovrebbe guadagnare i suoi compensi.

Il termine centro servizi non ha alcun significato, per operare a contatto della famiglia dolente bisogna essere artigiani funebri qualificati, ogni impresa funebre artigiana è libera di cedere in appalto parte del servizio ad altra impresa funebre artigiana fermo restando regolare contratto che deve essere noto anche alla famiglia dolente e agli enti preposti al controllo.

5. l'art. 5 verrebbe così modificato:



Art. 5.

~~1. Il personale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano attività funebre deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e di relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre.~~

~~2. Con il predetto decreto ministeriale sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza on line dei soggetti da formare o da aggiornare.~~

~~3. È delegata al Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi 1 e 2, la previsione dei titoli formativi abilitanti alla professione.~~

~~4. In via transitoria, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi precedenti, e per la durata non superiore a tre anni, sono consentiti corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, anche svolti con sistemi di formazione a distanza, purché indetti da federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre. L'abilitazione transitoria è valida fino a tre anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.~~

~~5. È ammesso l'utilizzo di personale in imprese funebri con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano almeno pari a quelle previste dalla Repubblica italiana o conseguentemente integrati con specifici corsi per quanto mancante.~~

~~6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o Uni EN 15017:2006 e successive modificazioni ed integrazioni accedono all'abilitazione transitoria di cui al comma 4 nei modi ivi stabiliti, potendo tuttavia beneficiare di una minore durata dei corsi individuali fino al termine minimo di trenta ore.~~

~~7. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato: a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni; c)~~



~~condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;~~
~~d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;~~ e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) ~~contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;~~ g) ~~contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.~~

~~8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.~~

Note art. 5:

Il comma 5 è totalmente eliminato perché in parte è assorbito nell'art.4 modificato, in parte perché è un ulteriore tentativo di burocratizzare l'attività funebre con l'introduzione di certificazioni di qualità non idonei a valutare questo tipo di mestiere. Il certificato di qualità dell'imprenditore funebre artigiano è garantito dalla sua qualifica artigiana riconosciuta dallo Stato dopo articolato percorso formativo.

Il resto sono rimandi ad altre leggi che per noi potrebbero anche essere evitati

Inoltre nel comma 8 non capiamo l'estensione degli effetti del comma 7 anche ai dipendenti.

6. L'art. 6 verrebbe così modificato:

1. Chi intenda avvalersi delle prestazioni di impresa funebre ~~o della sua agenzia funebre~~ conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alla impresa ~~o al suo agente.~~
2. ~~Nel caso di mandato conferito all'agente funebre questo comprende, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre mandante per conto della quale l'agente funebre svolge il servizio.~~
3. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, del soggetto cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture sociosanitarie di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie pubbliche o private.
4. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre **artigiana**».



5. ~~I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui sussiste apposito contratto.~~
6. L'uso indebito di qualificazioni o marchi e segni distintivi è soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonché distintamente dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.
7. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri o di ~~centri servizi funebri o di agenti funebri~~ il decesso di persone a fine di procacciamento di funerale. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi, gestori di servizio ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

Note art. 6:

Riteniamo l'agente funebre una figura professionale ambigua che può favorire comportamenti non virtuosi. La distinzione dell'attività funebre in Centri Servizi a nostro giudizio non ha ragion d'essere, chi si approccia alle esigenze delle famiglie dolenti in ogni caso deve essere inquadrato nella tipologia di impresa funebre artigiana a prescindere da eventuale gestione dei servizi in appalto.

7. (Trasporti funebri) l'art.7 verrebbe così modificato:

1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione.
2. Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.
3. La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la casa funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di



osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Il trasporto di salma deve avvenire a cura di personale numericamente sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e mediante l'utilizzo di mezzi funebri, tali da impedire la vista dell'interno, muniti di adeguata climatizzazione e che presentino condizioni manutentive e decoro adeguati al tipo di trasferimento.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, ove non già eseguito prima della partenza, l'accertamento della morte avviene nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta, costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto a feretro chiuso, operato da impresa funebre ~~o centro di servizi funebri~~ di cui questa si avvalga, dal luogo in cui è avvenuta la osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato, o ad altro luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, o dall'uno all'altro di questi luoghi, al cimitero o al crematorio di destinazione o ad altro Stato. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre l'addetto al trasporto di cadavere appone un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ~~ed il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre~~. Un esemplare del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

8. Sia l'addetto al trasporto di una salma, che l'addetto al trasporto di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Note art. 7:

E' sostanzialmente inalterato tranne in un passaggio al comma 7 dove si fa riferimento al numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività, non considerando il fatto che non esiste più l'autorizzazione.



Bisogna però sottolineare che questo articolo nel punto in cui parla di trasferimento di salma deroga l'art.22 della DPR 285/1990 (Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.)

Da anni le leggi regionali (in presenza di legge nazionale in parte obsoleta e quindi dal nostro punto di vista a ragione) hanno introdotto delle norme sull'autorizzazione al trasporto in violazione dell'art. 22 del DPR 285/1990. Ai sensi dell'art.117 della costituzione italiana nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Orbene in tema di Polizia Mortuaria i principi fondamentali sono stati enunciati dal DPR N. 285/1990, pertanto le normative regionali che hanno derogato al DPR 285/1990 hanno violato la costituzione.

Sarebbe quindi il caso di specificare ed esplicitare nel testo in discussione la modifica del DPR 285/1990 nei punti in cui si parla di trasporto salma durante il periodo di osservazione.

8. (Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, e di una sala del commiato, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente.
2. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro avente titolo.
3. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.
4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1997. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto



al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a) locale di osservazione o sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione delle salme;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito materiale.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia ~~per brevi periodi~~ ed esporre il feretro ~~chiuso~~ **aperto** per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre ~~non~~ attrezzate per l'osservazione della salma ~~secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997~~. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, ~~centri di servizio funebre e agenzie funebri~~ come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore.

6. Fatta salva la localizzazione delle case funerarie o comunque di strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale.



~~7. I servizi mortuari sanitari possono essere gestiti unicamente in forma diretta dall'ente proprietario o, previo esperimento di gara secondo le previsioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad una impresa funebre o centro servizi funebri o agente funebre.~~

Note art. 8:

Al comma 5 abbiamo eliminato l'impedimento del periodo di osservazione nelle sale del commiato.

*E' bizzarro pensare che l'osservazione del cadavere possa essere effettuata nell'abitazione della famiglia dolente, negli obitori degli Ospedali, delle cliniche private **ma non** nelle sale del commiato.*

Al comma 7 Altro tentativo di gestione in appalto di attività che possono tranquillamente esser gestiti direttamente dalle famiglie dolenti ricorrendo agli operatori qualificati presenti nel libero mercato concorrenziale.

9. **Art. 9**(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte e il compimento del prescritto periodo di osservazione da un operatore abilitato.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) le garanzie che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

3. La tanatoprassi è consentita qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo; è vietata, pur potendosi praticare la tanatocosmesi, qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo.

Note art. 9:

nessuna modifica.



10. Art. 10-

(Trasparenza ed informazione)-(Trasparenza e controllo)

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite:

- a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;
- b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e di servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione;
- c) l'obbligo in capo ad ogni singola impresa o agenzia di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;
- d) schemi uniformi per il territorio nazionale di autorizzazioni richiamate dalla presente legge o nei suoi provvedimenti attuativi.

1. Istituzione di banca dati su cui far confluire anagrafe delle imprese funebri artigiane qualificate operanti su tutto il territorio nazionale; anagrafe delle istituzioni sanitarie pubbliche e private; anagrafe degli uffici comunali preposti all'autorizzazione al trasporto e seppellimento.

2. Istituzione di protocolli procedurali attraverso i quali far confluire nella banca dati le informazioni relative all'evento morte, con l'individuazione dei soggetti obbligati all'inserimento dei dati e con l'indicazione dei dati obbligatori da inserire.

3. Disciplina dell'accesso alla banca dati da parte degli organi preposti al controllo e dell'autorità giudiziaria, disciplina dell'accesso alla banca dati da parte delle associazioni di categoria.

Note art. 10:

Non si può prevedere un listino prezzi come al ristorante, dire che le famiglie devono essere informate sulla spesa è corretto e sacrosanto, noi pensiamo alla necessità di garantire alle famiglie preventivi di spesa gratuiti.

Parlare però di listino prezzi fa trasparire un approccio più consono ad un settore commerciale che artigiano.

Abbiamo sostituito il testo con un accenno non esaustivo di ciò che si può veramente fare per prevenire comportamenti lesivi degli interessi delle famiglie dolenti e degli artigiani funebri virtuosi.

Con la tecnologia e l'ormai generalizzato uso della telematica è possibile organizzare in tempo reale e a costi irrisori informazioni in grado di permettere una vera attività di trasparenza e di controllo sul comparto.



Art. 11 (*Attività collaterali od aggiuntive ed integrative*) :

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dai precedenti articoli, devono disporre dei titoli di esercizio di tali attività previste in relazione alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.
2. L'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che conseguentemente non si applica al settore funebre a decorrere dal termine di efficacia della presente legge, ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in precedenza rilasciate sono ritirate dal comune in cui ha sede l'esercizio, al più tardi entro il periodo transitorio, come definito dall'articolo 18 della presente legge.

Note art. 11

Nessuna modifica

Art. 12.

(Vigilanza e sanzioni)


1. ~~L'azienda sanitaria locale vigila e controlla l'osservanza delle norme per le attività funebri nel proprio territorio di riferimento. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'azienda sanitaria avviene tramite personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Tale personale, oltre ad accertare le infrazioni, commina le relative sanzioni. Più aziende sanitarie di una stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo operante su scala regionale.~~
2. ~~Gli oneri per la vigilanza e il controllo sono coperti da risorse proprie delle aziende sanitarie locali, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio e da un contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondersi mensilmente a cura del mandatario del funerale.~~
3. ~~Le infrazioni alla presente legge da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.~~



4. ~~Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 4, nonché quelle previste per inosservanza dei commi da 4 a 8 dell'articolo 7 sono soggette, a seconda della gravità, a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.~~
5. ~~Qualora vi sia infrazione all'articolo 6, comma 3, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.~~
6. ~~Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la reclusione dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni nei riguardi di chi abbia provveduto alla segnalazione o comunicazione e dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni per il soggetto che ne sia stato destinatario.~~
7. ~~Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 6 e 8 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4.~~
8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reato.

Note art. 12

Le modifiche apportate al testo necessitano la riscrittura dell'articolo e soprattutto il suo ridimensionamento.



Per quanto riguarda il TITOLO III CAPO I (Attività Cimiteriali e della Cremazione) intendiamo dire la nostra sulla parte che riguarda la gestione dei servizi cimiteriali, lo facciamo riproponendo alcuni passaggi di un ricorso al Tar Lazio del compianto Avv. Antonio Sala contro il Ministero dell'Interno e della Salute.

Di seguito riportiamo i passaggi più interessanti del ricorso del 2002:

“E' tuttavia noto, per esperienza millenaria, che il trasporto funebre non viene considerato un mero atto materiale di traslazione di un feretro, pur con decoro, ma il momento centrale di un rito, che i parenti e gli amici del defunto allestiscono liberamente a proprie esclusive spese e cure, secondo i propri sentimenti di affetto, le proprie convinzioni etiche e religiose e secondo le proprie capacità economiche... Certamente da Napoleone in poi, (è superfluo ricordare il carne del Foscolo), salve le parentesi dolorose del totalitarismo, la somministrazione di carri speciali e di beni ed arredi (casse, fiori, oggetti d'arte ecc...) è stata affidata alla libera scelta dei dolenti ed alla capacità di liberi imprenditori di soddisfare, in libera concorrenza, le legittime richieste della clientela... Il Cimitero è un bene demaniale, la sua conduzione, e manutenzione, è funzione (non servizio) del Comune.



Il conferimento in uso dello spazio per la sepoltura (terra-loculo) è in regime di concessione demaniale, che non ha giuridicamente nulla a che vedere con i pubblici servizi. L'atto materiale, con l'allestimento dei relativi mezzi operativi e strutturali, dell'inumare e tumulare è una funzione necessitata ineludibile e niente affatto a "richiesta" individuale (ad esempio i carabinieri, anche se chiamati, non prestano servizi, ma espletano funzioni d'ufficio). Non esiste palesemente alcuna altra operazione, o prestazione, che abbia una qualsiasi rilevanza di interesse pubblico. I privati, esclusivamente con mezzi propri e con operatori di propria esclusiva fiducia, provvedono (ed hanno sempre provveduto) a posare lapidi, tombe, cappelle ecc... e a farne manutenzione...

L'istituzione di fantomatici servizi cimiteriali, eretti in pubblico servizio, può avere purtroppo soltanto l'evidente finalità di chiudere il cerchio, con la pubblicizzazione dell'intero comparto produttivo funerario, mediante assorbimento di tutto il ciclo, che va dalle prime operazioni che seguono la morte, sino alla sepoltura con quanto connesso (addirittura sino alla esumazione, o estumulazione finale con smaltimento dei resti). ... E' fin troppo facile capire che, riducendo il tutto alla figura del pubblico servizio, alle tariffe, ai diritti fissi e quant'altro, alle concessioni, alle gare d'appalto ecc..., cade il sistema privatistico articolato su migliaia di piccole e medie imprese, mentre l'intero mercato va nelle mani di pochi e potenti gruppi finanziari. E a questo punto non importa se le concentrazioni siano pubbliche, o private, perchè il monopolio non è un male che si edulcora, o si aggrava, a seconda dei nomi dei monopolisti. Quel che conta è il danno che ne conseguono i consumatori dalla negazione della legge fondamentale di mercato della domanda e dell'offerta e l'effetto sostanziale preclusivo della intrapresa economica di almeno 4000 piccole e medie imprese del settore, con i relativi effetti sull'occupazione...

Sono altresì qualificate, anche dal punto di vista fiscale, quali imprese artigiane, all'orchè allestiscono il servizio completo di onoranza funebre, normalmente incentrato sul rito comunemente definito funerale (allestimento della camera ardente, predisposizione di paramenti, trasporto del feretro con carri speciali, predisposizione del feretro, messa in opera di addobbi floreali, arredi sacri ecc.)... Il rapporto con i dolenti è per lo più di natura strettamente fiduciaria, giacchè investe momenti delicatissimi di intimità e di dolore. Questi profili professionali e strutturali spiccati, resi evidenti dal comune buon senso, hanno configurato nel tempo il settore, de quo."

Per quanto riguarda le strutture cimiteriali e i relativi assetti organizzativi ci affidiamo al buon senso delle istituzioni locali per individuare le soluzioni migliori.



Per quanto concerne la cremazione la normativa proposta da per scontato che i forni crematori siano esclusiva competenza dei cimiteri, ma come giustamente indicato nel testo la cremazione rientra tra i servizi cimiteriali e pertanto è materia di libero mercato, l'imprenditore funebre se lo ritiene opportuno deve e può investire anche in questo tipo di servizio. Riteniamo anche noi però che non si possa lasciare piena libertà di costruzione di forni ma occorra fissare dei paletti sia per garantire una copertura minima del territorio sia per creare le condizioni sufficienti affinché un investimento del genere possa essere concretamente sostenuto.

Per quanto riguarda il CAPO III (rilevazioni statistiche) non siamo contrari, ma all'art. 10 abbiamo proposto l'istituzione di un protocollo di controllo di gestione dati più moderno e puntuale.

Per quanto riguarda il CAPO IV (previdenza funeraria e cimiteriale) non capiamo la ratio della norma, le compagnie assicurative non hanno alcuno ostacolo ad offrire servizi assicurativi a copertura di future spese funebri, infatti da diversi anni vengono proposti questi prodotti, ci sembra strano che venga dedicato un capitolo di una legge per pubblicizzare un'attività privata.

In riferimento alle misure fiscali previste all'art. 21 siamo concordi sulla necessità di aumentare le detrazioni fiscali, troviamo invece sbagliato voler introdurre l'aliquota iva del 10%, non ne capiamo la necessità soprattutto considerando la congiuntura economica sfavorevole che da anni attanaglia l'Italia.

Allegati



Oltre alla sentenza di cassazione dove è contenuto un passaggio importante ai fini della comprensione di cosa sia l'attività di Onoranze Funebri, abbiamo allegato altri documenti a testimonianza dell'attività istituzionale dell'ANIFA riguardo la problematica della gestione delle risorse umane.

Molte leggi regionali e anche in parte il DDL 1611 vorrebbero utilizzare la leva della forza lavoro per condizionare la libera concorrenza, noi al contrario riteniamo che bisogna spostare le dinamiche concorrenziali sul campo della qualità e competenza professionale piuttosto che sulle mere capacità finanziarie.

- Allegato 1: Sentenza Cassazione n.9955 del 21/07/2001
- Allegato 2: Ministero del lavoro – contratto a chiamata
- Allegato 3: Segnalazione ANIFA del 27/02/2014 a tutte le DPL e DTL
- Allegato 4: Risposta del Ministero del Lavoro
- Allegato 5: Interpello ANIFA Ministero del Lavoro
- Allegato 6: Operazione Guardia di finanza di Biella – Staff leasing
- Allegato 7: Comunicazione ufficiale FENIOF